



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Casa Italia



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Unità Tecnica-Amministrativa
D.P.C.M. 1° dicembre 2017

CONVENZIONE del 22 aprile 2026

tra

Il Dipartimento Casa Italia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito denominato il “*Dipartimento*”), C.F.: 80188230587, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 luglio 2017 che ha modificato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, come funzionalmente disciplinato dal decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, che ha modificato il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 e rappresentato dal Capo Dipartimento Cons. Luigi Ferrara, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2022

e

l'Unità Tecnica-Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito denominata “*UTA*”), C.F.: 95105340632, di cui all’articolo 15 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e *ss. mm. ii.*, come prorogata dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.6 e, successivamente e senza soluzione di continuità, dall’articolo 11, comma 3, del decreto -legge 30 dicembre 2015, n. 210, dall’articolo 14, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, dall’articolo 1, comma 1.120, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall’articolo 32, comma 7-bis, del decreto legge n. 109/2018 come convertito dalla legge n. 130/2018 e, dall’articolo 5-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 come convertito dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, da ultimo |l’articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, come convertito dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, che ha ulteriormente disposto - senza soluzione di continuità- la proroga dell’attività dell’Unità Tecnica-Amministrativa fino al 31.12.2028, come funzionalmente ed organizzativamente disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2017, rappresentata dal Capo dell’UTA, nella persona del dott. Pasquale Loria, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2026, domiciliato per la carica in Napoli, alla Via Concezio Muzy - Castel Capuano

di seguito “le Parti”

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 (in G.U. 11/12/2023, n. 288), successivamente modificato e integrato, avente ad oggetto tra l’altro, una serie di misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nel territorio dei comuni o parti dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, che comprendono anche la predisposizione di un “*Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico*”, in riferimento sia all’edilizia privata sia all’edilizia pubblica;

VISTO il Piano straordinario approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare in data 26 febbraio 2024;

VISTO il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante *‘Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali’*, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, successivamente modificato e integrato dal capo II-bis che ha previsto l’adozione di ulteriori misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei interessata da un’intensificazione del fenomeno bradisismico con eventi sismici che hanno causato danni al patrimonio edilizio privato e a talune infrastrutture pubbliche;

VISTO il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2025, n. 101 all’articolo 12 prevede, al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, il riconoscimento di contributi a favore dei privati per la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno sul patrimonio edilizio privato danneggiato dai detti eventi sismici, autorizzando la spesa di euro 20 milioni per l’anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 dicembre 2024, in attuazione del comma 8, art. 9-novies del decreto-legge 76/2024 e come disposto dal comma 4, art. 12, decreto-legge 65/2025, in relazione ai contributi per la riparazione dei danni su edifici privati, che definisce: a) i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate; b) le procedure e i criteri di priorità nell’assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi le modalità di erogazione in favore dei beneficiari; c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme; d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi; e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi. In particolare, il decreto stabilisce che i Comuni debbano rendicontare con cadenza semestrale al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia e Dipartimento della Protezione civile l’intero ammontare dei fondi impegnati ed erogati nel periodo, relazionando sullo stato di avanzamento degli interventi;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, che all’art. 1, comma 694, prevede la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica sulla base degli esiti dell’analisi della vulnerabilità sismica dell’edilizia privata di cui al citato Piano straordinario, con riferimento all’edilizia privata;

VISTO il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2025, in attuazione dell’art. 1, comma 694 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, definisce i criteri di riparto delle risorse tra i comuni interessati e le procedure e i criteri di priorità per l’assegnazione dei contributi in favore dei privati;

VISTA la legge 18 marzo 2025, n.40 *“Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”*, avente ad oggetto la disciplina unitaria e organica, applicabile in qualunque parte del territorio italiano e per ogni tipo di evento, per la ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate a seguito del verificarsi di calamità naturali di rilevanza nazionale;

VISTO l’Accordo sul progetto del 4 novembre 2025 tra il Commissario Straordinario di Governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2024, n. 91, il Dipartimento Casa Italia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Banca europea per gli investimenti, finalizzato all'erogazione di un prestito quadro a sostegno degli interventi di riparazione dei danni e riqualificazione sismica di edifici e infrastrutture nei cd. Campi Flegrei, con riferimento a porzioni di territorio ricomprese nei comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli, maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal mese di maggio del 2024, nonché a sostegno degli investimenti volti a rafforzare la resilienza sismica degli edifici e delle infrastrutture, contribuendo alla riduzione del rischio e a una migliore ricostruzione;

CONSIDERATO che gli investimenti sopra citati comprendono sia gli interventi di riparazione dei danni sia l'attuazione di misure di incremento della resilienza sismica su edifici privati residenziali e non residenziali, su edifici pubblici e infrastrutture e che tale processo ~~di~~ è affidato a un sistema di governance a più livelli, che comprende enti regionali e locali, coordinato dai seguenti promotori: Dipartimento Casa Italia, per gli investimenti riguardanti edifici privati ed il Commissario straordinario di governo per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/07/2024;

CONSIDERATO che la citata legge 18 marzo 2025, n. 40 attribuisce al Dipartimento Casa Italia ulteriori funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione dei territori in cui sia stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

CONSIDERATO che, secondo l'Accordo sul Progetto del 4 novembre 2025, il Dipartimento Casa Italia assume numerosi obblighi nei confronti della BEI, anche per conto del Commissario straordinario, nell'ambito sia delle procedure di assegnazione delle risorse sia degli impegni di informazione e comunicazione, e assume l'impegno di coordinare l'assegnazione del prestito, il suo monitoraggio e la rendicontazione anche attraverso la costituzione di un'Unità di attuazione del progetto presso lo stesso Dipartimento;

CONSIDERATO che, secondo il citato Accordo, il Commissario Straordinario conferisce mandato al Dipartimento Casa Italia affinché quest'ultimo gestisca per suo conto ed in suo nome i rapporti finanziari ed amministrativi con la BEI e relativi, in particolare, all'adempimento degli obblighi di cui alla precedente premessa;

CONSIDERATA l'esigenza del Dipartimento Casa Italia di avvelarsi di supporto nell'espletamento delle numerose attività in capo allo stesso Dipartimento derivanti tanto dal citato Accordo sul Progetto del 4 novembre 2025 tanto dall'applicazione della legge 18 marzo 2025, n.40;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto convenzionale.

Articolo 2 (Oggetto ed ambito di intervento)

La presente Convenzione disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo ed organizzativo, i rapporti tra il Dipartimento Casa Italia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, (di seguito denominato il "*Dipartimento*") e l'Unità Tecnica Amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri (di seguito denominata *UTA*), per l'espletamento delle attività di supporto al medesimo Dipartimento, come indicate all'articolo 3.

Articolo 3 ***(Tipologia di prestazioni)***

Con la presente Convenzione l'UTA assicura il supporto funzionale al Dipartimento Casa Italia nello svolgimento degli adempimenti amministrativi relativi alle seguenti aree di competenza, come di seguito sinteticamente descritte:

- a. adempimenti attribuiti al *Dipartimento* nell'ambito dell'Accordo sul progetto di finanziamento degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, sottoscritto fra il Commissario Straordinario, il Dipartimento Casa Italia e la Banca europea per gli investimenti il 4 novembre 2025;
- b. supporto alla Unità di coordinamento del Progetto, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del sopra citato Accordo;
- c. supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione degli interventi di riparazione dei danni e riqualificazione sismica degli edifici privati situati nell'area dei Campi Flegrei ai sensi del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, e decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, nonché degli interventi di riqualificazione sismica dell'edilizia privata a maggiore vulnerabilità, previsti ai sensi del comma 694 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207;
- d. supporto alle attività di monitoraggio dei processi di ricostruzioni, attivi e futuri, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 18 marzo 2025, "*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*", con particolare riferimento alle attività attribuite al Dipartimento Casa Italia.

La puntuale individuazione degli adempimenti affidati all'UTA nell'interesse del Dipartimento avverrà con l'adozione di successivi protocolli attuativi, in considerazione dello specifico procedimento amministrativo da curare e della normativa di riferimento.

Il *Dipartimento*, in forza dei poteri di indirizzo e direttiva allo stesso spettanti, provvede ad adottare ogni opportuna istruzione operativa, direttiva, circolare e/o ogni altro provvedimento idoneo a garantire la corretta interpretazione della normativa da applicare.

Articolo 4 ***(Implementazione del supporto diretto dell'UTA)***

Per eventuali esigenze organizzative e gestionali del *Dipartimento*, l'UTA potrà implementare l'attività di supporto, sulla scorta di precise richieste previamente e direttamente concordate tra il Capo del *Dipartimento* e il Capo dell'UTA, da formalizzarsi con appositi Atti Aggiuntivi della presente Convenzione.

Articolo 5 ***(Controversie)***

L'UTA, in caso di contenzioso anche con terzi, derivante dall'esecuzione della presente convenzione e connesso alle attività delegate o affidate, assicura la tempestiva redazione di conferenti rapporti informativi per l'utile difesa degli interessi del *Dipartimento*.

Gli oneri economici eventualmente conseguenti al contenzioso sono a carico del *Dipartimento*, fatta eccezione per gli oneri relativi a controversie in cui il giudice (amministrativo o ordinario) abbia accertato l'esistenza di una violazione delle norme vigenti da parte dell'UTA.

Nel caso di contestazioni di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra parte l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Al fine di comporre stragiudizialmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 giorni.

Resta, peraltro, inteso che eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione.

Articolo 6 **(Oneri)**

Dalla presente Convenzione, nonché dai protocolli attuativi di cui all'articolo 3, non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 **(Decorrenza, durata e pubblicità della Convenzione)**

La presente Convenzione produce effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione fino alla data del 31/12/2028, salvo rinnovo, previo accordo tra le Parti da formalizzarsi per iscritto.

Eventuali modifiche e/o integrazioni, da concordare tra le Parti, sono formalizzate mediante la stipula di appositi accordi modificativi e/o integrativi.

Articolo 8 **(Privacy)**

Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal GDPR - Regolamento 2016/679 e *ss. mm. e ii.* in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento della presente convenzione.

Articolo 9 **(Responsabile della Convenzione)**

Il Capo del Dipartimento Casa Italia è individuato quale *Responsabile* della presente Convenzione e vigila sulla corretta applicazione della stessa, dirimendo eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.

Per l'UTA, il *Referente* della presente Convenzione è individuato nel Dirigente Amministrativo, dott. Giuseppe Fusco, che curerà direttamente i rapporti con il *Dipartimento*, sulla base delle precipe direttive impartite dal Capo dell'UTA.

Articolo 10 **(Facoltà di recesso)**

In caso di sopravvenienze normative o di fatto che non rendano più di interesse la prosecuzione delle attività convenzionalmente previste, il Capo Dipartimento Casa Italia e/o il Capo dell'UTA si riservano la possibilità di recedere dalla presente Convenzione, senza oneri e con un preavviso di almeno trenta giorni.

Articolo 11 **(Disposizioni Finali)**

La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale dalle parti intervenute, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art.15, comma 2 *bis*, della Legge n.241/1990.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Il Capo del Dipartimento Casa Italia
(Cons. Luigi Ferrara)



Il Capo dell'Unità Tecnica Amministrativa
(Dott. Pasquale Loria)



PASQUALE
LORIA
22.04.2026
13:20:45
GMT+02:00



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

OGGETTO: Trasmissione della Convenzione tra il Dipartimento Casa Italia e l'Unità tecnica-amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri. (UTA)

Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 23/04/2026 al numero 12936 ha avuto esito positivo.

Pertanto, è stato registrato ai sensi dell'articolo 51 del DPCM 10 aprile 2024 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il **visto numero 1590** apposto **in data 30/04/2026**.

IL REVISORE
M. Cristina Ferroni

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Gaudiano)
firmato digitalmente



30-04-2026 | 10:13:53 CEST